



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di Laurea triennale in
ECONOMIA E COMMERCIO

**IL DIRITTO ALLA PRIVACY E LE
IMPLICAZIONI ECONOMICHE**

**THE RIGHT TO PRIVACY AND
ECONOMIC IMPLICATIONS**

Relatore:
Prof. Zarro Mariacristina

Rapporto Finale di:
Sabbatini Martina

Anno Accademico 2025/2026

*A mia madre,
punto di riferimento e ispirazione,
con ogni "sprint finale" mi hai insegnato a non arrendermi mai.
Per tutto l'amore e sostegno che mi hai donato: questo traguardo è anche tuo.*

*A mio padre,
per vederti fiero di me, sei il mio porto sicuro.
I tuoi insegnamenti hanno dato forma al mio cammino e continueranno a vivere in ogni
mia scelta.*

INDICE

INTRODUZIONE	4
CAPITOLO I.....	6
I DIRITTI DELLA PERSONALITA'	6
1.1 CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE	6
1.1.1. Definizione dei diritti della personalità.....	6
1.1.3. Caratteri e spettanza dei diritti della personalità.....	11
1.1.4. Autonomia privata e diritti della persona	12
CAPITOLO II.	15
IL DIRITTO ALLA PRIVACY.....	15
2.1. DIRITTO ALLA RISERVATEZZA	15
2.2 IL GDPR: IL DIRITTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ...	20
2.2.2. Il Data Governance Act e il Data act	23
CAPITOLO III.	25
LE IMPLICAZIONI ECONOMICHE	25
3.1. LA PATRIMONIALITA' DEI DATI PERSONALI.....	27
3.2. IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL CASO FACEBOOK/META	32
3.3. LE TUTELE CONTRATTUALI PER IL CONSUMATORE DIGITALE ...	36
3.4. ANALISI ECONOMICA DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA	38
CONCLUSIONE TESI	41
Riferimenti.....	43
Sitografia	43

INTRODUZIONE

Il diritto alla privacy rappresenta oggi una delle manifestazioni più significative dei diritti della personalità, nonché uno degli ambiti in cui le trasformazioni sociali, tecnologiche ed economiche hanno esercitato l'impatto più rilevante. Nato come esigenza di tutela della sfera privata contro intrusioni arbitrarie, esso ha progressivamente ampliato la propria portata fino a ricomprendere la protezione dei dati personali, la riservatezza delle comunicazioni, l'autodeterminazione informativa e, più in generale, il controllo da parte dell'individuo sulle informazioni che lo riguardano.

Il primo capitolo è dedicato all'analisi dei diritti della personalità, esaminandone la natura, i caratteri e il fondamento costituzionale. In particolare, viene ricostruita la loro evoluzione da un modello tipico a uno atipico, evidenziando il ruolo dei principi costituzionali e delle fonti sovranazionali nella progressiva espansione della tutela della persona. Infine, si approfondiscono i profili relativi alla loro funzione, alla titolarità e ai limiti dell'autonomia privata, mettendo in luce il necessario bilanciamento tra dignità, autodeterminazione e valori dell'ordinamento.

Il secondo capitolo è il cuore dell'analisi del diritto alla privacy, in cui viene ripercorsa l'evoluzione da diritto alla riservatezza a diritto alla protezione dei dati personali. Dopo aver esaminato i principali antecedenti e il progressivo riconoscimento giurisprudenziale e normativo, viene approfondito il ruolo delle tecnologie digitali, che hanno trasformato la privacy in un diritto all'autodeterminazione informativa. Particolare attenzione è riservata al GDPR e al sistema europeo di tutela dei dati, nonché alle nuove sfide poste dall'economia dei dati e dai rischi connessi all'ambiente digitale.

Il terzo ed ultimo capitolo analizza le implicazioni economiche del diritto alla privacy, evidenziando il ruolo centrale dei dati personali nei modelli di business digitali. In particolare, si approfondisce il tema della patrimonialità dei dati e il loro

utilizzo come corrispettivo nei servizi online, anche alla luce del noto caso Facebook/Meta, che ha messo in evidenza come i dati personali costituiscano una risorsa economicamente valorizzabile e rilevante nei rapporti tra piattaforme e utenti. Vengono inoltre esaminati i profili di tutela del consumatore e le dinamiche concorrenziali nell'economia digitale, nonché l'impatto economico del GDPR, mettendo in luce il necessario bilanciamento tra diritti fondamentali ed esigenze del mercato.

CAPITOLO I.

I DIRITTI DELLA PERSONALITA'

1.1 CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

1.1.1. Definizione dei diritti della personalità

La tradizionale distinzione tra diritti patrimoniali e diritti non patrimoniali si fonda sulla diversa natura del loro contenuto e sul regime giuridico che ne consegue. I primi, essendo suscettibili di valutazione economica, risultano normalmente disponibili, alienabili e soggetti a prescrizione; i secondi, invece, attengono alla sfera esistenziale della persona e si caratterizzano per l'ordinaria indisponibilità, inalienabilità ed imprescrittibilità. Tale bipartizione, tuttavia, non può ritenersi assoluta: l'esperienza giuridica dimostra come taluni diritti non patrimoniali possano conoscere limitate forme di disponibilità, così come diritti di contenuto patrimoniale possano essere resi indisponibili dall'ordinamento. Inoltre, alcuni diritti personali – si pensi al diritto all'immagine o al diritto d'autore – pur radicandosi nella persona, possono avere rilevanti implicazioni economiche.

All'interno dell'ampia categoria dei diritti non patrimoniali si collocano i diritti della personalità, che sono “situazioni soggettive di ogni uomo in quanto tale, nel senso che ne costituiscono attributi fondamentali ed immancabili, volti a tutelarne e a realizzare esigenze di carattere esistenziale e, mediamente, materiale”¹. Essi si distinguono dalle altre situazioni giuridiche soggettive poiché il bene protetto non è esterno al titolare, ma coincide con la sua stessa persona; da ciò discende

¹ Definizione impiegata da P. Perlingieri, *Istituzioni di diritto civile*, ottava edizione, Edizioni Scientifiche Italiane E.S.I. Spa., Napoli, 2022, p. 147 e ss.

l'inscindibilità tra titolarità ed esercizio e il loro carattere di diritti inviolabili ai sensi dell'art. 2 della Costituzione.

In tale prospettiva si colloca autorevolmente il pensiero di Pietro Perlingieri, il quale interpreta la personalità umana non come semplice presupposto della titolarità di diritti, ma come valore primario dell'ordinamento giuridico, capace di orientarne in senso unitario l'interpretazione e l'applicazione. La persona non è soltanto soggetto di situazioni giuridiche, bensì criterio assiologico fondamentale del sistema, sicché la tutela della personalità non può essere circoscritta a un elenco chiuso di diritti tipizzati né confinata in ambiti settoriali del diritto. Essa trova invece il proprio fondamento nei principi costituzionali, e in particolare negli artt. 2 e 3 della Costituzione, che riconoscono i diritti inviolabili dell'uomo e impongono alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona. In questa chiave, i diritti della personalità non costituiscono entità isolate o meramente difensive, ma manifestazioni storicamente variabili di un valore unitario, destinato a espandersi e a adattarsi ai mutamenti sociali, culturali e tecnologici. Ne consegue una concezione dinamica² della tutela della persona, che supera il rigidismo codicistico e attribuisce alla personalità una funzione conformativa dell'intero ordinamento³, anche attraverso la rilettura e la funzionalizzazione degli istituti giuridici tradizionalmente incentrati sulla dimensione patrimoniale.

² S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, ed. 10, 2013,

³ P. Perlingieri, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, in "La persona e i suoi diritti", Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1972, spec. pp. 5–15.

1.1.2. L'evoluzione storica: da tipicità ad atipicità dei diritti della personalità

L'evoluzione della tutela di tali diritti, particolarmente significativa nel secondo dopoguerra, ha trovato impulso in numerosi strumenti internazionali e sovranazionali – dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sino alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – che hanno progressivamente consolidato la centralità della persona umana e la necessità di una protezione multilivello. La categoria dei diritti della personalità si è formata progressivamente nell'ambito della tradizione civilistica europea, trovando la propria matrice dogmatica nell'elaborazione della scienza giuridica tedesca della seconda metà dell'Ottocento. Sebbene forme di tutela civile della persona fossero già presenti in esperienze precedenti, compresa quella francese, è solo con l'intervento sistematico della dottrina ottocentesca che la protezione degli attributi essenziali dell'individuo viene ricondotta entro lo schema del diritto soggettivo. Tale impostazione ha inciso profondamente anche sull'esperienza italiana, nella quale la teoria dei diritti della personalità si afferma inizialmente attraverso la giurisprudenza e la legislazione speciale, per poi trovare un primo riconoscimento organico nel Codice civile del 1942, in particolare nelle norme sul nome, sull'immagine e sull'integrità della persona.⁴

La disciplina di questi diritti mostra l'evoluzione del diritto civile da un sistema fondato su diritti tipici a una tutela progressivamente atipica, sotto l'influenza dei principi costituzionali. Tale evoluzione si manifesta sia attraverso l'emersione di diritti nuovi, come la riservatezza e l'identità personale, sia mediante l'estensione della tutela civilistica a interessi della persona in precedenza protetti solo penalmente, come onore e reputazione. Questo processo è riconducibile al principio personalista, che valorizza il libero sviluppo della personalità e

⁴ Riferimento all'estrpolato di G. Resta, *Diritti della personalità: problemi e prospettive*, in "Diritto dell'informazione e dell'informatica", 2007, Anno XXIII, Fasc. 6.

l'autodeterminazione come valori fondamentali. Pur mancando nella Costituzione una proclamazione espressa di un diritto generale allo sviluppo della personalità, numerose disposizioni ne attestano la rilevanza e costituiscono il presupposto per un ampliamento della tutela della persona oltre le figure tradizionalmente tipizzate.

Il problema centrale diventa allora quello del fondamento costituzionale⁵ dei diritti non espressamente previsti⁶, e in particolare del ruolo dell'art. 2 della Costituzione. Secondo una prima impostazione, l'art. 2 opererebbe come clausola aperta, consentendo il riconoscimento di diritti fondamentali atipici, non tipizzati ma ritenuti meritevoli di tutela in base a criteri extratestuali. Secondo l'impostazione opposta, invece, il catalogo dei diritti fondamentali sarebbe chiuso, e l'art. 2 avrebbe una funzione meramente riepilogativa, con la conseguenza di escludere la creazione giurisprudenziale di nuovi diritti fondamentali. Sul piano teorico, la dottrina ha dibattuto circa la natura dei diritti della personalità. L'impostazione tradizionale⁷, di tipo atomistico, riconosce rilevanza solo ai diritti espressamente tipizzati dal legislatore, mentre la concezione monistica postula l'esistenza di un unico, generale diritto della personalità. L'approccio oggi prevalente supera entrambe le impostazioni e valorizza il ruolo primario della persona nella Costituzione: ne deriva il riconoscimento dell'atipicità delle manifestazioni della personalità⁸, che non possono essere predeterminate in via definitiva e sono destinate a evolversi in funzione dei mutamenti sociali, tecnologici ed economici.

⁵ Corte costituzionale, 9 aprile 1979, n. 98, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1979. Sentenza che riguarda la legittimità costituzionale di alcune norme del Codice penale (in particolare in materia di atti contrari alla pubblica decenza e al buon costume), nella parte in cui esse incidevano sulla libertà personale e sulla sfera privata dell'individuo. La Corte ha ribadito che la tutela della persona, fondata sull'art. 2 Cost., non attribuisce diritti assoluti, ma richiede un costante bilanciamento con altri interessi costituzionalmente rilevanti, confermando la natura relazionale e sistemica dei diritti della personalità.

⁶ P. Perlingieri, *Profili istituzionali del diritto civile*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1975.

⁷ Per una sintesi del dibattito sulle varie tesi, v. P. Perlingieri, *Istituzioni di diritto civile*, 8ª ed., Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2022, p. 148 ss.

⁸ A. Baldassarre, *Diritti inviolabili*, in "Enciclopedia del diritto", volume XXXVII, Giuffrè, Milano, 1987.

Ciò consente all'ordinamento di offrire tutela anche a nuove situazioni giuridiche – come il diritto all'oblio o la riservatezza nell'ambiente digitale – che emergono in risposta ai cambiamenti della società contemporanea.

Il dibattito riflette una tensione tra l'esigenza di adattare l'ordinamento all'evoluzione sociale e il timore che il riconoscimento di diritti atipici comprometta la certezza del diritto e l'equilibrio costituzionale. In questa prospettiva, l'introduzione di nuovi diritti della personalità rischierebbe di fondarsi su valutazioni soggettive dell'interprete e di incidere indirettamente su diritti costituzionali tipizzati.

La Corte costituzionale ha seguito una linea intermedia, riconducibile a una auto integrazione moderata: i diritti della personalità non espressamente nominati vengono riconosciuti solo se agevolmente collegabili ad altre disposizioni costituzionali, in particolare al principio di eguaglianza sostanziale e allo sviluppo della personalità⁹. In tal modo, si evita una vera apertura illimitata del catalogo, privilegiando uno sviluppo interpretativo di diritti tipici già presenti nel testo costituzionale. Nell'ordinamento italiano, infatti, la tutela della persona non può essere ricondotta a un'unica fonte normativa, ma si articola in un complesso e multilivello sistema normativo che comprende norme costituzionali, disposizioni del Codice civile e penale e legislazione ordinaria. Decisivo è, inoltre, il contributo delle fonti sovranazionali, in particolare della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che rafforzano la tutela della persona e incidono in modo significativo sull'interpretazione del diritto interno. Tutte queste fonti devono essere lette in un'ottica unitaria, come

⁹ Riferimento all'articolo 3, comma 2 della Costituzione, il quale cita: "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

specificazioni dei principi costituzionali relativi alla dignità e allo sviluppo della persona.

La tutela dei diritti della personalità non ha, dunque, carattere assoluto. Essa deve armonizzarsi con le esigenze della collettività¹⁰, con i diritti degli altri consociati e con i doveri di solidarietà sanciti dalla Costituzione. Ne deriva un necessario bilanciamento tra interessi concorrenti¹¹, come esemplarmente dimostra il rapporto tra diritto alla riservatezza e diritto all'informazione. In questa prospettiva, i diritti della personalità assumono una configurazione sistemica, in cui la protezione della persona si adegua costantemente alle trasformazioni dell'ordinamento giuridico e della società. La progressiva valorizzazione delle norme costituzionali nei rapporti tra privati ha consentito un ampliamento del catalogo dei diritti della personalità e un rafforzamento degli strumenti di tutela, favorendo una lettura oggi concepita come strumento essenziale per la salvaguardia della dignità e dell'autodeterminazione dell'individuo nell'ordinamento giuridico contemporaneo.

1.1.3. Caratteri e spettanza dei diritti della personalità

La concezione tradizionale dei diritti della personalità, intesa come titolarità di un potere su un bene esterno al soggetto — quale il proprio corpo o la propria sfera

¹⁰ Corte costituzionale, 23 giugno 1991, n. 366, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1991, con cui la Corte ha riconosciuto l'identità personale come autonomo interesse costituzionalmente protetto, affermando che la lesione della persona può derivare anche dalla diffusione di notizie vere, qualora esse determinino una rappresentazione distorta della soggettività dell'individuo, in violazione della dignità tutelata dall'art. 2 Cost.

¹¹ Cassazione, sez. I, 18 ottobre 1984, n. 5259, in *Foro italiano*. Tale sentenza riguarda una controversia in materia di informazione giornalistica, nella quale si contestava la liceità della diffusione di notizie che, pur non false e non diffamatorie, risultavano idonee ad alterare l'immagine complessiva della persona cui si riferivano. In questo contesto la Corte di cassazione ha affermato che l'identità personale può essere lesa anche da informazioni formalmente vere, se presentate in modo tale da snaturare la personalità dell'individuo.

personale — risulta ormai inadeguata. L'evoluzione dell'ordinamento impone infatti di riconoscere che tali diritti non consistono in una forma di “possesso” su beni immateriali, bensì in pretese e poteri funzionali alla promozione e alla protezione della personalità. Essi corrispondono spesso ad obblighi positivi in capo a terzi o alle istituzioni, chiamati ad assicurare condizioni idonee allo sviluppo della persona: esempi significativi sono il diritto del disabile all'istruzione, la tutela della salute nell'ambiente di lavoro o il controllo sulla veridicità dei dati contenuti nelle banche dati. Ne deriva una tutela non solo riparatoria, ma anche – e soprattutto – preventiva¹², posto che il ristoro successivo alla lesione non è in grado di eliminare integralmente il pregiudizio subito.

Per quello che concerne la spettanza di tale categoria di diritti, il principio personalista impone di riconoscere tali a ogni individuo, indipendentemente dalla cittadinanza¹³, pur permanendo la distinzione rispetto allo *status civitatis*¹⁴ per i diritti che presuppongono l'appartenenza alla comunità politica.

1.1.4. Autonomia privata e diritti della persona

In questo quadro teorico si colloca il contributo di Andrea Nicolussi¹⁵, che offre una lettura particolarmente rigorosa del rapporto tra diritti della personalità e autonomia privata, mettendo in luce i limiti strutturali di una concezione proprietaria delle situazioni giuridiche inerenti alla persona.

¹² G. Ponzanelli, *Il danno alla persona*, Giuffrè, Milano, 2004

¹³ F. Modugno, *I diritti fondamentali nella Costituzione*, Giuffrè, Milano, 1995.

¹⁴ Lo *status civitatis* italiano è la condizione giuridica che lega un individuo alla Repubblica Italiana, garantendogli la pienezza dei diritti civili e politici. Disciplinato dalla [Legge 91/1992](#), il possesso può essere originario (*ius sanguinis*, per discendenza) o derivativo (naturalizzazione, matrimonio, *ius soli*). Il riconoscimento avviene tramite istanza al Comune o Consolato.

¹⁵ A. Nicolussi, *Autonomia privata e diritti della personalità*, in “*Enciclopedia del Diritto*” – *Annali*, IV, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 133 ss.

L'autore mette in guardia contro una trasposizione acritica delle categorie proprie dei diritti patrimoniali nella sfera personale; osserva come l'autonomia privata, storicamente costruita in funzione degli atti di disposizione aventi contenuto economico, incontri limiti strutturali quando si confronta con situazioni giuridiche intrinsecamente inerenti alla persona, nel cui ambito non è configurabile una separazione tra soggetto e oggetto del diritto. I diritti della personalità non si prestano, infatti, a essere intesi secondo lo schema proprietario dello *ius in se ipsum*¹⁶, poiché la persona non "ha" tali diritti, ma ne costituisce essa stessa il contenuto protetto dall'ordinamento.

In questa prospettiva, Nicolussi rilegge i tradizionali caratteri di intrasmissibilità, irrinunciabilità e indisponibilità dei diritti della personalità non come espressione di un paternalismo irragionevole, ma come conseguenza logica e assiologica dell'inerenza di tali diritti alla dignità umana, assunta dalla Costituzione quale valore fondamentale e criterio di orientamento dell'intero sistema. Ciò non implica, tuttavia, una negazione dell'autonomia personale, che anzi viene riconosciuta come elemento essenziale del libero sviluppo della persona, purché sia esercitata entro confini compatibili con la natura dei beni coinvolti.

A tal fine, l'autore propone una distinzione concettuale particolarmente utile tra *beni-presupposto* e *beni-fine*. I primi, quali la vita, l'integrità psico-fisica e lo *status libertatis*¹⁷, costituiscono il fondamento imprescindibile dell'esercizio di ogni altro diritto e risultano perciò sottratti a qualsiasi forma di disponibilità *manu aliena* – "intesa come potere di porre in essere un atto che svolge effetti giuridici nella sfera di un terzo rendendone lecito o addirittura obbligatorio il comportamento"¹⁸. I secondi, invece, comprendono quelle situazioni – come il diritto all'immagine, al

¹⁶ Nel linguaggio giuridico, indica l'idea secondo cui una persona sarebbe titolare di un diritto di proprietà su sé stessa, sul proprio corpo o sulla propria personalità.

¹⁷ Tale espressione indica la condizione giuridica fondamentale di libertà personale dell'individuo, designa quindi l'essere una persona libera, non sottoposta a dominio o potere altrui.

¹⁸ Testualmente citata da A. Nicolussi, *Autonomia privata e diritti della personalità*, in "Enciclopedia del Diritto" – *Annali*, IV, Giuffrè, Milano, 2011, p.139.

nome o alla riservatezza – che, pur inerendo alla persona, possono ammettere atti di autonomia limitati, temporanei e strutturalmente revocabili. In tali ipotesi, l'autonomia non si esprime attraverso veri e propri atti di disposizione del diritto, bensì mediante il consenso dell'avente diritto, inteso come autorizzazione all'esercizio di una determinata facoltà, priva di effetti traslativi sulla titolarità della situazione giuridica.

Questa ricostruzione consente di mantenere ferma la funzione di garanzia dei diritti della personalità rispetto ai rischi di mercificazione della persona, senza sacrificare in modo irragionevole le esigenze di autodeterminazione individuale. L'autonomia privata, così intesa, non si configura come potere assoluto di auto disposizione, ma come strumento funzionale alla tutela della persona, che resta al tempo stesso misura e limite dell'autonomia stessa.

Alla luce di tali considerazioni, i diritti della personalità emergono come situazioni giuridiche dinamiche, funzionali alla tutela della dignità e allo sviluppo della persona umana, la cui protezione non può essere ricondotta a schemi proprietari né a un'autodeterminazione illimitata, ma richiede un costante bilanciamento tra autonomia individuale, valori costituzionali e trasformazioni sociali e tecnologiche, ponendo le basi teoriche per l'analisi dei problemi applicativi che verranno affrontati nei capitoli successivi.

CAPITOLO II.

IL DIRITTO ALLA PRIVACY

2.1. DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

“Il diritto è plasmato dalle tecnologie disponibili, con la conseguenza che esso è destinato a cambiare in ragione dell’avvento di nuove tecnologie”¹⁹. L’idea secondo cui le norme giuridiche sono strettamente connesse alle tecnologie che ne rendono possibile la formazione può essere interpretata in modi diversi. Le innovazioni tecnologiche, infatti, possono incidere sia sul contenuto delle posizioni giuridiche meritevoli di tutela, sia sulle modalità attraverso cui tale tutela viene garantita. Questo è particolarmente evidente nell’evoluzione del diritto alla protezione dei dati personali, cui è dedicato il capitolo.

Prima di analizzare l’evoluzione storica del diritto alla riservatezza, è importante soffermarsi su quelli che sono qualificati come suoi antecedenti storici e funzionali. Innanzitutto, il diritto al nome, l’archetipo più antico dei diritti della personalità, che nasce con il Codice civile del 1942. È fin dall’origine un diritto soggettivo perfetto, assoluto, imprescrittibile ed immediatamente tutelabile e risarcibile. È concepito sin dall’inizio come diritto della personalità pienamente autonomo. A seguire nasce il diritto all’immagine come diritto legislativamente tipizzato; disciplinato dall’art. 10 c.c. e dagli artt. 96 ss. della legge sul diritto d’autore; tutela la persona contro la diffusione non consensuale della propria immagine. L’uso è lecito solo con il consenso e purché non arrechi pregiudizio a reputazione o decoro; sono previste deroghe in caso di notorietà, funzione pubblica, esigenze di giustizia o polizia ed eventi pubblici, nel rispetto della dignità personale. Il giudice può ordinare la cessazione dell’abuso e il risarcimento del danno. Protegge non la segretezza, ma l’autodeterminazione visiva, che poi confluisce nella riservatezza.

¹⁹ G. Pascuzzi, *Il diritto dell’era digitale*, sesta ed., 2025, il Mulino, p. 85 ss.

A seguire, il diritto all'informazione, il quale nasce come diritto costituzionale nel secondo dopoguerra. Trova il suo fondamento nell'art. 21 della Costituzione e comprende il diritto di informare, informarsi ed essere informati ed è legittimo se ricorrono verità, interesse pubblico e continenza. Anche notizie vere possono essere illecite se lesive della dignità personale; la rettifica costituisce il principale strumento di tutela. Costruisce lo spazio negativo entro cui si afferma la riservatezza. In ultimo vi è il diritto all'oblio, il più recente perché interessa gli anni '90–2000, emergendo come proiezione della riservatezza. Esso consiste nella pretesa di ottenere la cancellazione, deindicizzazione o cessazione della diffusione di dati personali leciti ma non più attuali, in mancanza di un interesse pubblico attuale. La giurisprudenza europea, a partire da *Google Spain*²⁰, ha riconosciuto la rimozione dei link dai motori di ricerca; la Cassazione ha valorizzato strumenti quali aggiornamento e contestualizzazione della notizia. Il diritto è oggi disciplinato dall'art. 17 GDPR. Nel contesto digitale si afferma anche il diritto alla contestualizzazione delle informazioni archiviate: la Cassazione (sent. n. 5525/2012) ha affermato l'obbligo di aggiornamento, mentre la deindicizzazione è stata ammessa anche in ambito extraeuropeo (ord. n. 34658/2022), previo bilanciamento dei diritti.

Analizziamo ora la storia del diritto alla riservatezza, la quale si sviluppa nell'arco di poco più di un secolo. La prima elaborazione del «right to privacy» risale alla fine dell'Ottocento negli Stati Uniti, con il celebre articolo di Warren e Brandeis²¹, pubblicato nel 1890. In Europa, invece, l'elaborazione dei diritti della personalità prende forma nei primi decenni del Novecento, soprattutto grazie al contributo della

²⁰ Sentenza del 13 maggio 2014, C.131712; il relativo principio è enunciato negli artt. 12, lett. b, e 14, comma 1, lett. a, della direttiva 95/46.

²¹ Samuel Warren, avvocato bostoniano, e Louis Brandeis, prima avvocato poi diventato un noto giudice della Corte Suprema; insieme, nel 1890 hanno pubblicato il saggio "*The Right to Privacy*" sulla *Harvard Law Review*. Hanno teorizzato il diritto alla privacy come il "diritto a essere lasciati soli" ("right to be let alone"), ponendo le basi moderne della tutela della riservatezza contro le intrusioni della stampa scandalistica.

dottrina tedesca. In Italia, il tema della riservatezza emerge nel secondo dopoguerra, principalmente in relazione alla diffusione, tramite i mezzi di comunicazione di massa o attraverso rappresentazioni cinematografiche, di aspetti intimi riguardanti persone celebri. A metà degli anni Cinquanta la Corte di Cassazione negò l'esistenza nel nostro ordinamento di un diritto autonomo alla riservatezza (Cass. 22 dicembre 1956, n. 4487²²). A partire dalla metà degli anni Sessanta, tuttavia, si delinea un cambiamento nell'orientamento della giurisprudenza di legittimità. La sentenza della Cassazione del 20 aprile 1963, n. 990²³, riguardante la pubblicazione di un libro su Claretta Petacci²⁴, segna un primo passo in questa direzione: i familiari dell'interessata lamentavano infatti la divulgazione di informazioni private ritenute offensive e pregiudizievoli della reputazione.

Negli anni Settanta la privacy è inizialmente concepita come diritto a essere lasciati soli, ma si evolve verso il diritto di controllare i propri dati personali. La privacy si configura quindi, in via più precisa, come diritto dell'individuo a mantenere il controllo sulle proprie informazioni, garantendogli la possibilità di conoscere, controllare, orientare o interrompere il flusso dei dati personali che lo riguardano. Tuttavia, i diritti della personalità non hanno ancora un riconoscimento autonomo: la tutela della persona è frammentaria e dipende dalla lesione di diritti specifici, come onore o reputazione. La riservatezza non è quindi un bene giuridico

²² La sentenza è riportata in "Foro it.", 1957, I, c. 4 con la seguente: "nell'ordinamento giuridico italiano non esiste un diritto alla riservatezza, ma soltanto sono riconosciuti e tutelati, in modi diversi, singoli diritti soggettivi della persona; pertanto, non è vietato comunicare vicende, tanto più se immaginarie, della vita altrui, quando la conoscenza non ne sia stata ottenuta con mezzi di per sé leciti".

²³ Riportata in "Giust. Civ.", 1963, I, p. 1280 con la seguente: "Sebbene non sia ammissibile il diritto tipico alla riservatezza, viola il diritto assoluto di personalità, inteso quale diritto erga omnes alla libertà di autodeterminazione nello svolgimento della personalità dell'uomo come singolo, la divulgazione di notizie relative alla vita privata, in assenza di un consenso almeno implicito.

²⁴ Clara Petacci, detta Claretta, è stata l'amante di Benito Mussolini, da lei amato fin dall'infanzia, con il quale condivise la sorte quando venne fucilata dai partigiani il 28 aprile 1945. Fu anche protagonista postuma di numerose pubblicazioni a carattere biografico e narrativo.

autonomo, e la sua violazione è rilevante solo se incide su diritti già riconosciuti, mancando ancora una piena traduzione normativa del valore della vita privata.

Solamente a metà degli anni Settanta il diritto alla riservatezza ottiene piena legittimazione nel nostro ordinamento. Qui ha avuto ruolo fondamentale il "caso Soraya"²⁵ in cui la Cassazione ha riconosciuto per la prima volta il diritto alla riservatezza. Il caso riguardava la pubblicazione di notizie e immagini sulla vita privata dell'ex imperatrice Soraya, diffuse senza consenso e prive di interesse pubblico. Soraya ricorse in giudizio denunciando un'ingerenza illegittima nella sua sfera personale, sostenendo che la notorietà non giustificasse tale esposizione. Da questa vicenda emerge il riconoscimento della riservatezza come diritto soggettivo autonomo: la sua violazione diventa di per sé fonte di risarcimento, senza necessità di dimostrare la lesione di altri diritti, poiché il danno deriva direttamente dall'invasione della sfera privata.

Nel corso degli anni Novanta, la riflessione di Stefano Rodotà sul diritto alla protezione dei dati personali si inserisce in un più ampio processo di critica al paradigma del diritto borghese, tradizionalmente fondato sulla centralità della proprietà e sull'autonomia contrattuale. L'autore sostiene che i dati non possano essere trattati come beni patrimoniali, perché esprimono l'identità della persona. Da qui nasce la loro qualificazione come diritto fondamentale, legato alla dignità e all'autodeterminazione informativa, che limita sia il mercato sia il potere pubblico. Anche quando i dati hanno valore economico, non diventano oggetto di proprietà:

²⁵ Sentenza n. 2129 del 27 maggio 1975, è una pietra miliare della giurisprudenza italiana. La Corte di Cassazione fu chiamata a stabilire se l'ordinamento italiano riconoscesse, anche in assenza di una disciplina legislativa espressa, un diritto soggettivo autonomo alla riservatezza, distinto dal diritto all'onore, alla reputazione o all'immagine, e se tale diritto potesse prevalere sulla libertà di stampa. La sentenza si concluse con il riconoscimento del diritto alla riservatezza come diritto soggettivo autonomo, meritevole di tutela ai sensi dell'art. 2 Cost., in quanto espressione dei diritti inviolabili della persona.

restano nella disponibilità dell'individuo, che conserva un controllo costante sul loro utilizzo.

Il diritto alla riservatezza – o diritto alla vita privata – è emerso tardi nell'ordinamento italiano²⁶, anche a causa del ritardo nello sviluppo delle tecnologie e del tradizionale orientamento volto a riconoscere tutela solo ai diritti espressamente tipizzati. Oggi la sua esistenza è generalmente riconosciuta, anche grazie a fonti sovranazionali come l'art. 8 CEDU, alla disciplina penalistica sulla inviolabilità del domicilio e delle comunicazioni (artt. 614 ss. c.p.), e a norme speciali che vietano la riproduzione e la diffusione non autorizzata di notizie o immagini attinenti alla vita privata. Ulteriori forme di tutela derivano da vari settori normativi: dal divieto di indagini sulle opinioni personali dei lavoratori (Statuto dei lavoratori), alle regole sulla raccolta e gestione delle banche dati, sino al sistema introdotto dal Codice della privacy del 2003²⁷ e dal Regolamento europeo GDPR, che ha profondamente innovato la protezione dei dati personali.

L'impostazione attuale collega la privacy alla tutela generale della persona, basata su un bilanciamento con altri diritti come la libertà di espressione. Con l'avvento del digitale, questo approccio evolve: l'individuo diventa protagonista nella produzione e diffusione dei propri dati. La riservatezza si trasforma così da diritto alla segretezza a diritto di controllo sulle informazioni personali (autodeterminazione informativa), anche se già pubbliche. La lesione non consiste più solo nella divulgazione, ma nella perdita di controllo su uso e contesto dei dati. In ambito economico, invece, prevale un principio di ampia circolazione delle informazioni, giustificato da esigenze di trasparenza e tutela del mercato.

²⁶ P. Perlingieri, *Istituzioni di diritto civile*, 8ª ed., Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2022, p. 155 ss.

²⁷ 30 giugno 2003, n. 196, c.d. codice della *privacy*, modificato in conformità al reg. 16/679/UE, c.d. Gdpr, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Il conflitto tra interesse generale alla conoscenza e tutela della persona è risolto non mediante il segreto, ma attraverso un sistema di controllo sociale²⁸ e individuale fondato sull'esattezza delle informazioni diffuse.

2.2 IL GDPR: IL DIRITTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 è l'atto con cui l'Italia ha adeguato il proprio ordinamento al GDPR (Regolamento UE 2016/679) e ha profondamente modificato il Codice della privacy (d.lgs. 196/2003).

Il GDPR rappresenta un momento di svolta nella disciplina dei diritti delle persone fisiche, poiché introduce esplicitamente il diritto alla protezione dei dati personali come diritto fondamentale. L'articolo 1, comma 2²⁹, del regolamento chiarisce infatti che la sua finalità principale è quella di tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli individui, con particolare riferimento alla protezione dei loro dati.

Il regolamento dedica ampio spazio alla definizione dei concetti fondamentali. In particolare, l'articolo 4 delinea in modo puntuale cosa si debba intendere per trattamento dei dati personali: in senso esteso, comprende tutte le operazioni sul dato lungo il suo intero ciclo di vita: dalla raccolta all'uso, dalla comunicazione fino alla conservazione o cancellazione. Al centro vi è poi la nozione di dato personale,

²⁸ S. Rodotà, *Elaboratori elettronici e controllo sociale*, Bologna, Il Mulino, 1973, ove l'Autore fa riferimento al concetto di "controllo sociale" in merito alla circolazione dei dati personali; usa tale espressione per impiegare i rimedi privatistici che i singoli o i gruppi, attraverso le azioni di classe, possono utilizzare per controllare le attività di altri privati che hanno effetti sociali negativi, come quelli che possono derivare dalla circolazione e dall'uso improprio di tali dati.

²⁹ Ai sensi dell'espressione: "I principi e le norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali dovrebbero rispettarne i diritti e le libertà fondamentali, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, a prescindere dalla loro nazionalità o dalla loro residenza. Il presente regolamento è inteso a contribuire alla realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e di un'unione economica, al progresso economico e sociale, al rafforzamento e alla convergenza delle economie nel mercato interno e al benessere delle persone fisiche."

definita come qualsiasi informazione relativa a una persona identificata o identificabile, anche indirettamente, tramite elementi come nome, identificativi, dati di localizzazione o online, nonché caratteristiche fisiche, genetiche, economiche e sociali. Ne emerge una concezione molto ampia della tutela, che riflette la complessità delle informazioni riferibili all'individuo. È inoltre previsto il divieto generale di trattare categorie particolarmente sensibili di dati, come quelli relativi all'origine etnica, alle opinioni politiche, alle convinzioni religiose, ai dati genetici o biometrici e alle informazioni riguardanti la salute³⁰, la vita sessuale o l'orientamento sessuale.

A garanzia del corretto trattamento dei dati, il GDPR stabilisce una serie di principi generali che devono guidare ogni operazione sui dati personali. Si tratta dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, della limitazione della finalità, della minimizzazione dei dati, dell'esattezza, della limitazione della conservazione, dell'integrità e riservatezza. A questi si aggiunge il principio di responsabilizzazione, che pone sul titolare del trattamento l'onere di dimostrare la conformità alle norme.

Il regolamento riconosce inoltre numerosi diritti all'interessato³¹, rafforzando il suo controllo sui dati personali. Tra questi vi sono il diritto di essere informato sulle modalità del trattamento, di accedere ai propri dati, di ottenerne la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di esercitare la portabilità,

³⁰ La legge italiana n. 193/2023 sull'oblio oncologico contrasta la discriminazione contro chi è guarito da un tumore, garantendo il diritto di non dichiarare la pregressa malattia per mutui, assicurazioni, adozioni e lavoro. Entrata in vigore a inizio 2024, mira a eliminare disparità, prevedendo il "diritto all'oblio" dopo 10 anni dalla guarigione (5 per pazienti <21 anni).

³¹ La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce: «Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.» e «Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica.», art. 8 paragrafi 1 e 2; gli artt. 12 e ss., Regolamento (UE) 2016/679, per i specifici diritti.

cioè la possibilità di ricevere i dati in un formato leggibile e trasferirli a un altro titolare. L'interessato può inoltre opporsi al trattamento in determinate circostanze e ha il diritto di non essere sottoposto a decisioni basate unicamente su trattamenti automatizzati. Ciò restituisce alla persona il controllo sul ciclo di vita delle informazioni che la riguardano, contribuendo a una concezione moderna della riservatezza come forma di autodeterminazione informativa.

Un ruolo fondamentale è svolto dalle autorità di controllo, che ogni Stato membro deve istituire come organi indipendenti incaricati di vigilare³² sull'applicazione del regolamento. In Italia queste funzioni sono attribuite al Garante per la protezione dei dati personali, che esercita compiti di sorveglianza, informazione e consulenza, oltre a disporre di poteri di indagine, correttivi e autorizzativi.

Infine, a livello europeo opera il Comitato europeo per la protezione dei dati (European Data Protection Board³³), istituito per assicurare un'applicazione coerente del GDPR negli Stati membri e nei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo, contribuendo così alla costruzione di un sistema armonizzato di tutela dei dati personali.

Le tecnologie digitali rappresentano oggi una minaccia concreta per la privacy degli individui: esse consentono forme sofisticate di influenza, manipolazione e sorveglianza, rendendo la vita privata potenzialmente esposta in ogni suo aspetto. Tuttavia, la stessa tecnologia che può favorire intrusioni può anche ridurre o neutralizzare tali rischi, se impiegata correttamente.

³² Artt. 51 ss. GDPR.

³³ Artt. 68 ss GDPR

2.2.2. Il Data Governance Act e il Data act

La trasformazione digitale è caratterizzata da una crescita enorme dei dati, che non riguardano solo le informazioni personali, ma anche dati non personali e pubblici. Questa evoluzione ha reso necessario un intervento organico dell'Unione europea per regolamentare tutte queste categorie. In questo quadro si inseriscono il regolamento del 2018 sulla libera circolazione dei dati non personali e la direttiva del 2019 sul riutilizzo dei dati pubblici, che hanno preparato il terreno alla Strategia europea per i dati del 2020. L'obiettivo è creare uno spazio unico europeo in cui dati personali e non personali possano circolare in sicurezza, favorendo l'accesso ai dati industriali e la crescita economica.

A dare attuazione a questa strategia contribuiscono soprattutto il Data Governance Act, che promuove la condivisione dei dati attraverso nuovi intermediari, e il Data Act, entrato in vigore nel 2024, che mira a valorizzare i dati industriali, ridurre il controllo esclusivo dei produttori e rafforzare concorrenza e innovazione, soprattutto a vantaggio delle PMI. Infine, le diverse normative adottano definizioni di "dato" non uniformi, che vanno da una nozione ristretta legata alla persona fisica a una concezione molto ampia di informazione digitale.

In sintesi, l'Unione europea ha sviluppato un quadro articolato e stratificato per disciplinare la molteplicità dei dati generati dall'ecosistema digitale, integrando la protezione dei dati personali con una governance più ampia e ambiziosa dell'economia dei dati.

I dati – personali e non – assumono una rilevanza economica sempre più marcata, tanto da configurarsi come beni negoziabili. Il regolamento (UE) 2022/868, relativo alla governance europea dei dati, parte proprio da questo presupposto e mira a migliorare le condizioni di condivisione dei dati all'interno del mercato unico, attraverso la creazione di un quadro armonizzato per gli scambi informativi e l'introduzione di requisiti uniformi in materia di governance, con particolare

attenzione alla cooperazione tra Stati membri. Tale intervento normativo risponde anche alla necessità di riequilibrare il potere economico e informativo assunto dalle grandi piattaforme digitali.

CAPITOLO III.

LE IMPLICAZIONI ECONOMICHE

Per le aziende che operano online, conoscere i dati personali degli utenti – come le preferenze in fatto di abbigliamento, cibo o vacanze – rappresenta un elemento fondamentale. Disporre di queste informazioni consente infatti di rivolgere la pubblicità non a un pubblico indifferenziato, ma proprio a quei soggetti che potrebbero essere interessati a uno specifico prodotto o servizio³⁴. L'evoluzione dei computer e delle tecnologie digitali ha favorito simultaneamente due fenomeni: da un lato il decollo del commercio elettronico, dall'altro la possibilità per le aziende di monitorare e analizzare le attività svolte dagli utenti sulla rete, così da costruire veri e propri profili dei loro gusti e interessi.

La protezione dei dati personali svolge un duplice ruolo in questo scenario³⁵. Da una parte favorisce lo sviluppo dell'e-commerce, poiché gli utenti difficilmente si affiderebbero ai servizi online se temessero una possibile diffusione incontrollata delle proprie informazioni private. Dall'altra parte, la normativa offre alle aziende una cornice entro cui sapere fino a che punto e a quali condizioni è possibile trattare i dati che gli utenti lasciano durante la navigazione. Si crea così una sorta di paradosso. Chi offre i servizi digitali è interessato a raccogliere il maggior numero possibile di dati personali e, al tempo stesso, ha tutto l'interesse a guadagnarsi la fiducia dei clienti, che accetteranno di utilizzare quei servizi solo se consapevoli di non correre rischi legati a un eventuale uso improprio delle loro informazioni. La

³⁴ H. R. Varian, *Market structure in the network age*, in «Journal of Economic Perspectives», vol. 13, n. 2, 1999, il quale evidenzia come la profilazione consenta una più efficiente allocazione delle risorse pubblicitarie, riducendo i costi di transazione e aumentando la probabilità di incontro tra domanda e offerta.

³⁵ In tal senso, la strategia europea per i dati mira a creare un mercato unico dei dati che garantisca la competitività globale e la sovranità dei dati dell'Europa. Ciò porterà alla creazione di spazi comuni europei di dati. Garantiranno che più dati siano disponibili per l'uso nell'economia e nella società, mantenendo al contempo sotto controllo le aziende e gli individui che generano i dati.

reputazione di un'azienda e la sua capacità di competere sul mercato dipendono anche dalla sua abilità nel garantire elevati standard di protezione dei dati. L'utente, dal canto suo, pur di ottenere i servizi di cui necessita, finisce, quasi sempre, per accettare comunque lo scambio dei propri dati.

Per comprendere appieno come le aziende traggano vantaggio dalla conoscenza dei dati personali, occorre considerare il valore economico che tali informazioni ricoprono. Si pensi a Google o Facebook/Meta, che figurano ai primi posti tra le imprese con un più elevato fatturato e valore in termini di capitalizzazione di borsa, nonostante offrano servizi apparentemente gratuiti. In realtà, come chiarito nelle rispettive condizioni di utilizzo³⁶, questi servizi non sono affatto gratuiti: gli utenti li “pagano” con i propri dati³⁷. Facebook spiega apertamente che riceve remunerazioni da soggetti terzi per mostrare inserzioni personalizzate³⁸, e che le informazioni degli utenti vengono utilizzate per determinare quali annunci presentare. Analogamente, Google dichiara di utilizzare i dati raccolti per fornire risultati personalizzati e, quando pertinente, annunci mirati.

Nel complesso, nella navigazione online si afferma un modello tipico: i siti informano sul trattamento dei dati, mentre gli utenti accedono ai servizi prestando

³⁶ Per citarne alcune: “Acconsenti a raccogliere informazioni sulle tue attività, sui contenuti che visualizzi e sulle interazioni che effettui con i nostri servizi.”; “Con la presente autorizzi ad utilizzare le informazioni in nostro possesso per mostrarti annunci pubblicitari più pertinenti e personalizzati.”; “I tuoi contenuti possono essere utilizzati in connessione con la fornitura e il miglioramento dei nostri servizi.”; “I tuoi dati personali verranno trattati da 210 partner e le informazioni raccolte dal tuo dispositivo, come cookie, identificatori univoci e altri dati del dispositivo, potrebbero essere condivisi con questi ultimi.”

³⁷ Sul modello economico “data-for-services” v. E. Kosta, *Consent in European data protection law*, Leiden, 2013, che evidenzia come i dati personali fungano da controprestazione atipica nei servizi digitali apparentemente gratuiti. Ad oggi, il consenso è un concetto fondamentale nel quadro giuridico europeo in materia di protezione dei dati: esso non è una scelta puramente libera, ma è spesso condizionata dal contesto economico e contrattuale in cui l'interessato si trova. Kosta mostra che il consenso lasciato al solo mercato è fragile; da qui la necessità di regole inderogabili (che saranno poi quelle del GDPR).

³⁸ M. Maggolino, *Big data e prezzi personalizzati*, in *Concorrenza e mercato*, 2016.

il consenso. La protezione dei dati diventa così il risultato di una negoziazione digitale sbilanciata a favore dei fornitori, in cui i dati personali rappresentano il vero corrispettivo economico.

3.1. LA PATRIMONIALITA' DEI DATI PERSONALI

In questo paragrafo si analizza l'intervista a Guido Scorza³⁹, il quale si interroga su un quesito particolare: *“i nostri dati hanno un valore economico, quindi sono tassabili?”*. La seguente questione, sollevata dalla Procura di Milano, sostiene che i dati personali ceduti dagli utenti a Meta in cambio dell'uso gratuito delle sue piattaforme costituirebbero un vero e proprio corrispettivo economico, dunque soggetto a IVA⁴⁰. La Procura contesta infatti a Meta una presunta evasione fiscale di 887 milioni di euro, corrispondenti all'IVA non versata su un imponibile stimato di 4 miliardi, valore attribuito ai dati forniti dagli utenti tra il 2015 e il 2021. Secondo il pubblico ministero, la relazione tra utenti e piattaforme è una relazione sinallagmatica⁴¹: gli utenti accedono ai servizi “gratuitamente”, ma pagano di fatto cedendo i propri dati personali, che Meta sfrutta commercialmente attraverso la

³⁹ Giurista italiano ed ex componente del Collegio del GDPR. È avvocato civilista, abilitato all'esercizio davanti alle giurisdizioni superiori, giornalista pubblicista e docente in materia di diritto delle nuove tecnologie.

⁴⁰ Sul caso Meta–Procura di Milano v. G. Scorza, *Dati personali e valore economico: il caso Meta*, in «Agenda Digitale», 2023.

⁴¹ C. Perlingieri, *Profili civilistici dei social networks*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2015. L'autrice mette in evidenza come nei social networks l'accesso ai servizi avviene tramite uno scambio giuridicamente rilevante, anche se privo di un prezzo in denaro. Rifiuta la piena mercificazione dei diritti della persona ma riconosce il valore economico e funzionale dei dati.

pubblicità. Lo scambio sarebbe dunque equivalente a un contratto, nel quale i dati diventano una merce o comunque un controvalore alternativo al denaro⁴².

Guido Scorza osserva che la Procura interpreta l'utilizzo dei dati come una forma di utilità economica realizzata in Italia, tale da generare valore aggiunto e quindi imponibile. Se questa impostazione fosse confermata in giudizio, potrebbe avere ripercussioni molto estese sull'economia digitale, basata sul modello dei servizi gratuiti finanziati tramite lo sfruttamento dei dati personali.

Sul piano della privacy, Scorza rileva che questa tesi è in tensione con la concezione tradizionale, secondo la quale la privacy è un diritto fondamentale non commerciabile⁴³, che non può essere ceduto come controprestazione. Inoltre, la nozione di valore del dato è relativa: secondo Scorza, il dato personale non ha un valore fisso, ma un valore relativo all'azienda che lo usa e relativo al tipo di monetizzazione che ciascuna azienda è in grado di trarne. Quindi lo stesso dato può avere un valore economico differente a seconda dell'azienda che lo utilizza e delle modalità di monetizzazione.

⁴² G. Resta, *Dignità, persone, mercati*, Torino, Giappichelli, 2014, ove l'autore precisa come i mercati usino elementi personali (identità, dati, relazioni) come fattori economici; rifiuta, però, una visione proprietaria dei diritti della persona.

⁴³ Cfr. Corte di giustizia dell'Unione europea, 16 luglio 2020, causa C-311/18, *Data Protection Commissioner c. Facebook Ireland Ltd e Maximilian Schrems (Schrems II)*, con cui la Corte ha dichiarato invalida la decisione della Commissione europea sul cd. *Privacy Shield*, ritenendo che l'ordinamento statunitense non garantisca un livello di tutela dei dati personali "essenzialmente equivalente" a quello assicurato dal diritto dell'Unione. In particolare, la Corte ha rilevato che i programmi di sorveglianza previsti dal diritto USA consentono un accesso ai dati sproporzionato rispetto alle finalità perseguite e non assicurano agli interessati europei rimedi giurisdizionali effettivi ai sensi dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali UE. La Corte ha precisato che esse non possono legittimare il trasferimento dei dati qualora, alla luce del diritto del Paese terzo, non sia possibile garantire nella pratica un adeguato livello di protezione, imponendo in tal caso la sospensione dei trasferimenti. La decisione ribadisce il principio per cui la protezione dei dati personali, quale diritto fondamentale, non può essere sacrificata a esigenze economiche o di facilitazione degli scambi commerciali internazionali.

Diversamente da Scorza, la dottrina prevalente evidenzia che il GDPR, fin dalle sue prime disposizioni, adotta un approccio di bilanciamento tra la tutela dei dati personali e le esigenze della loro circolazione, anche a fini economici. Non vieta l'uso dei dati, ma lo ammette entro limiti e garanzie a protezione dell'interessato. In questo contesto si inserisce il contrasto con Meta, che contesta la qualificazione economica dei dati ai fini IVA, lasciando ancora aperta la questione sulla loro natura giuridica.

La questione della patrimonialità dei dati personali è ampiamente indagata dalla dottrina civilistica italiana e straniera, poiché mette in crisi le categorie tradizionali del diritto privato. In Italia, autori come Stefano Rodotà, hanno evidenziato come la progressiva patrimonializzazione dei dati personali comporta il rischio di assoggettare i diritti della personalità alla logica del mercato, snaturandone la funzione costituzionale. I dati, in quanto proiezione dell'identità dell'individuo, non possono essere ridotti a meri beni economici, giacché «i diritti fondamentali si pongono a presidio della vita, che in nessuna sua manifestazione può essere attratta nel mondo delle merci»⁴⁴. Tuttavia, nel momento in cui l'attenzione per un corretto trattamento dei dati personali diviene un elemento ineliminabile dell'attività economica, è chiaro come la *privacy*, se impone dei costi (peraltro in Italia assai più contenuti che nel resto dell'Unione europea), rappresenti pure una "risorsa" che, intelligentemente impiegata, può rendere più efficiente l'attività d'impresa⁴⁵. In tale prospettiva, la circolazione dei dati deve essere governata da limiti inderogabili, volti a salvaguardare la dignità e l'autodeterminazione della persona, impedendo

⁴⁴ S. Rodotà, "Tecnologie e diritti", seconda edizione a cura di G. Alpa, M.R. Marella, G. Marini, G. Resta, 2021, Il Mulino. Originariamente pubblicato nel 1995 (v. pag. 38), il volume rappresenta uno dei libri più importanti dell'intera produzione scientifica dell'autore, in cui netta si manifesta l'intuizione che le profonde trasformazioni tecnologiche avrebbero cambiato il quadro dei diritti civili e politici, ridisegnato il ruolo dei poteri pubblici, mutato i rapporti personali e sociali. Da allora Rodotà sarà "il giurista delle nuove tecnologie".

⁴⁵ Discorso del Presidente Stefano Rodotà - Relazione 2004 - 9 febbraio 2005

che essa venga trasformata in semplice “fornitrice di informazioni” nell’ambito dei processi economici.

Dal contesto italiano emergono anche le figure di Emilio Tosi e Carlo Mignone; il primo definisce i dati personali come dotati di una duplice natura personale e patrimoniale⁴⁶, configurandosi al contempo come espressione dell’identità individuale e come risorsa economicamente sfruttabile nei mercati digitali. In quest’ottica, il GDPR richiede un bilanciamento tra tutela della persona e libera circolazione dei dati, superando la concezione della privacy come diritto assoluto. Il consenso assume così una duplice funzione: da un lato espressione dell’autodeterminazione informativa, dall’altro strumento di regolazione economica. Ne deriva l’idea di un contratto di utilizzo dei dati, atipico e vincolato ai limiti del GDPR, in cui la dimensione contrattuale dei dati può coesistere con la tutela della dignità dell’individuo.

D’altra parte, Mignone⁴⁷ evidenzia come la progressiva patrimonializzazione dei dati personali implichi che elementi della sfera esistenziale — quali preferenze, comportamenti e identità digitale — vengano trasformati in beni economicamente rilevanti e inseriti nei circuiti di scambio, spesso senza piena consapevolezza dell’interessato. L’autore pone un problema centrale: non tanto se i dati personali siano o meno patrimonializzabili, quanto piuttosto come si formi concretamente il consenso e lo scambio in un contesto segnato da asimmetrie informative, processi automatizzati e scelte spesso manipolate, in cui la posizione debole dell’interessato e la fragilità del consenso impongono il ricorso a strumenti ulteriori di tutela, sia privatistici sia pubblicistici.

⁴⁶ E. Tosi, *“Dati personali e contratto: un ossimoro apparente”*, 2025, pp. 5 e ss.

⁴⁷ Saggio di C. Mignone, *“Giornata perfetta”*. La patrimonializzazione dei dati personali tra inconvenienti della retorica ed esigenze della pratica, pp. 49 e ss., *Persona e Mercato* 2024/1 – Saggi.

Altro autore che si è espresso in materia di patrimonialità dei dati è Vincenzo Ricciuto⁴⁸; secondo l'avvocato il dato personale deve essere qualificato come bene giuridico dotato di valore, attratto dalla funzione circolatoria e suscettibile di costituire oggetto di atti di disposizione da parte dell'interessato. Tuttavia, tale patrimonialità non implica la sua piena assimilazione a una merce in senso proprio: il dato costituisce infatti una "merce speciale"⁴⁹, in quanto espressione dell'identità personale e, come tale, soggetta a un regime di circolazione peculiare, sottratto alla logica proprietaria e alla piena esclusività. In questa prospettiva, la patrimonializzazione dei dati si realizza attraverso forme di scambio (come nei contratti di servizi digitali), ma resta sempre limitata dalla persistente inerenza del dato alla persona e dalla necessità di garantire la dignità dell'individuo.

Le criticità emerse fin ora nella dottrina nazionale trovano ulteriore sviluppo nel dibattito straniero: la prima significativa innovazione si deve ad Alan F. Westin (1967)⁵⁰, che definisce la privacy come il diritto dell'individuo di controllare l'uso che altri fanno delle informazioni che lo riguardano. Ne consegue che la tutela non si limita ai dati destinati a rimanere riservati, ma si estende anche a quelli già comunicati a terzi o comunque nella disponibilità altrui. In una società in cui si afferma che "noi siamo i nostri dati", la possibilità di mantenerne il controllo, ovunque essi si trovino, diventa essenziale per la salvaguardia dell'identità personale e dell'intera sfera privata. Da ciò deriva un mutamento nella stessa concezione di privacy, che assume contenuti e finalità più ampi rispetto alle tradizionali definizioni. In particolare, tramite il pensiero di Daniel J. Solove, tra i più noti per il suo lavoro accademico sulla privacy, mette in discussione quelle

⁴⁸ V. Ricciuto è un professore ordinario di diritto privato e avvocato cassazionista, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma, con esperienza nell'assistenza legale a imprese, privati ed enti pubblici.

⁴⁹ R. Senigaglia, "*L'equivoco della privacy*" tra consenso e capacità, *Recensione a V. Ricciuto, L'equivoco della privacy. Persona vs dato personale*, in *Jus civile*, 2022, p. 1378 ss.

⁵⁰ Alan F. Westin, *Privacy And Freedom*, 25 Wash. & Lee L. Rev. 166 (1968). Disponibile all'indirizzo: <https://scholarlycommons.law.wlu.edu/wlulr/vol25/iss1/20>

impostazioni che, valorizzando il controllo individuale, finiscono implicitamente per avvicinarsi a una logica proprietaria⁵¹. I diritti alla privacy sono infatti concepiti come strumenti diretti a garantire il controllo del singolo sui propri dati, ma tale impostazione viene ritenuta strutturalmente inadeguata. In particolare, si evidenzia come i dati personali non possano essere considerati oggetti pienamente individuali, in quanto intrinsecamente interrelati e idonei a produrre effetti anche su soggetti diversi dall'interessato. Ne deriva una concezione della privacy che supera una dimensione meramente individuale e, di riflesso, mette in discussione la riconducibilità dei dati a una logica esclusivamente patrimoniale. L'insistenza sulla dimensione collettiva e sistemica del fenomeno informativo contribuisce così a indebolire, seppur implicitamente, le ricostruzioni che assimilano i dati personali a beni suscettibili di piena disponibilità economica da parte del titolare.

3.2. IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL CASO FACEBOOK/META

Nel contesto dei mercati digitali⁵², la crescente rilevanza economica dei dati personali si intreccia strettamente con le dinamiche concorrenziali, dando luogo a nuove forme di potere economico concentrate nelle mani delle grandi piattaforme. Un passaggio centrale nel dibattito sul rapporto tra diritto alla privacy ed economia digitale si rinviene nella vicenda che ha coinvolto Facebook (oggi Meta) dinanzi al giudice amministrativo italiano, conclusasi con le pronunce del TAR Lazio e del Consiglio di Stato nel 2021. La controversia trae origine dal provvedimento

⁵¹ Daniel J. Solove, articolo "*The Limitations of Privacy Rights*" in "*Notre Dame Law Review*", 2023, pp. 975 ss.

sanzionatorio adottato nel 2018 dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che aveva contestato a Facebook pratiche commerciali scorrette consistenti nell’aver rappresentato il servizio come “gratuito”, omettendo di informare adeguatamente gli utenti che la reale controprestazione fosse costituita dalla raccolta e dallo sfruttamento commerciale dei dati personali a fini di profilazione pubblicitaria⁵³. Il TAR Lazio, con la sentenza n. 260/2020, ha riconosciuto che il dato personale, pur restando oggetto di un diritto fondamentale della persona, è ormai inserito in un contesto di mercato che ne consente una valorizzazione patrimoniale⁵⁴. Da ciò discende l’applicabilità degli obblighi di trasparenza informativa previsti dal Codice del consumo, in una logica di complementarità — e non di esclusione — rispetto alla disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), poiché la tutela della persona e quella del consumatore operano su piani distinti ma convergenti⁵⁵.

Tale impostazione è stata sostanzialmente confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2631 del 29 marzo 2021, che ha respinto l’impugnazione proposta da Facebook Ireland Ltd., ribadendo che un servizio non può qualificarsi come realmente gratuito qualora l’utente “paghi” mediante la cessione dei propri dati personali per finalità commerciali. I giudici di Palazzo Spada hanno affermato che la patrimonializzazione del dato personale costituisce una realtà strutturale dell’economia digitale: il trattamento dei dati incide, infatti, sugli interessi

⁵³ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, provv. 29 novembre 2018, PS11112 AGCM, il quale ha sanzionato *Facebook Inc. e Facebook Ireland Ltd. Il provvedimento n. 27432 del 29 novembre 2018 (PS11112) dell’AGCM ha sanzionato Facebook Inc. e Facebook Ireland Ltd. con una multa complessiva di 10 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette. L’Autorità ha accertato che Facebook induceva in inganno gli utenti a registrarsi senza informarli adeguatamente sull’uso commerciale dei loro dati.*

⁵⁴ TAR Lazio, sez. I, 10 gennaio 2020, n. 260, in tema di patrimonializzazione del dato personale.

⁵⁵ Sul rapporto di complementarità tra GDPR e Codice del consumo, v. TAR Lazio, sez. I, n. 260/2020; cfr. anche Studio Previti, *Il dato personale tra diritto della personalità e bene patrimoniale*, 2020. La pronuncia, emessa nell’ambito del caso AGCM contro Facebook, ha confermato la possibilità di un doppio binario di controllo e di cumulo delle sanzioni, in quanto le violazioni in materia di dati personali possono integrare anche pratiche commerciali scorrette.

economici del consumatore e legittima l'intervento dell'autorità antitrust anche in presenza della parallela tutela predisposta dalla normativa privacy. In questo senso, la decisione segna un punto di equilibrio tra la protezione del dato quale diritto fondamentale e la sua dimensione economica, qualificando l'informazione ingannevole come violazione non solo della fiducia dell'utente, ma anche del corretto funzionamento del mercato digitale.

Dal punto di vista economico-giuridico, il caso Facebook/Meta evidenzia come il dato personale rappresenti oggi una risorsa strategica e un vero fattore produttivo, alla base di modelli di business fondati sulla pubblicità comportamentale. Sul piano della tutela della privacy, la giurisprudenza amministrativa italiana ha quindi contribuito a rafforzare il principio di trasparenza sostanziale, imponendo che l'utente sia pienamente consapevole del valore economico dei dati ceduti e delle finalità remunerative sottese al trattamento. Ne emerge una visione evolutiva del diritto alla protezione dei dati personali, non più confinato a una dimensione esclusivamente personalistica, ma inserito in un contesto economico che richiede un coordinamento tra diritto della privacy e diritto dei consumatori, al fine di prevenire forme occulte di sfruttamento informativo⁵⁶ nell'economia delle piattaforme digitali.

Ancora una volta Facebook emerge come protagonista di un'ordinanza giudiziaria significativa, confermando la centralità della piattaforma nel dibattito giurisprudenziale sui rapporti contrattuali digitali: l'ordinanza del 10 marzo 2021; con la presente, il Tribunale di Bologna fornisce una ricostruzione particolarmente significativa del rapporto giuridico tra Facebook e l'utente, chiarendone la natura contrattuale e delimitando i poteri del gestore della piattaforma. Il giudice afferma, anzitutto, che l'iscrizione al social network, mediante accettazione delle condizioni

⁵⁶ In dottrina, v. L. Casalini, *La patrimonializzazione dei dati personali nella giurisprudenza del Consiglio di Stato*, in *Diritto del Risparmio*, 21 maggio 2021.

d'uso, dà luogo alla conclusione di un vero e proprio contratto di prestazione di servizi digitali.

Pur in assenza di un corrispettivo monetario, il rapporto non può qualificarsi come gratuito. L'utente, infatti, consente l'utilizzo dei propri dati personali e dei contenuti condivisi, che costituiscono una risorsa economicamente rilevante per Facebook, la quale li sfrutta ai fini della profilazione degli utenti e della raccolta pubblicitaria. Ne consegue che anche la prestazione dell'utente presenta carattere patrimoniale ai sensi dell'art. 1174 c.c., configurando un rapporto sinallagmatico e, dunque, oneroso. In tal modo, il Tribunale supera la tradizionale rappresentazione della gratuità del servizio, valorizzando il ruolo centrale dei dati personali nello scambio contrattuale, in linea con i più recenti sviluppi del diritto europeo⁵⁷ in materia di servizi digitali.

Sotto il profilo soggettivo, il giudice riconosce all'utente la qualifica di consumatore. L'eventuale ricaduta del profilo social nella sfera professionale non è ritenuta sufficiente a trasformare il rapporto in un contratto di natura professionale o promiscua. Nel caso di specie, il profilo personale era riconducibile alla sfera privata dell'utente e le pagine collegate avevano finalità hobbistiche, sicché trova applicazione la disciplina consumeristica, con conseguente disapplicazione della clausola contrattuale che prevedeva la proroga della giurisdizione a favore dei giudici irlandesi.

Quanto alla posizione di Facebook, il Tribunale chiarisce che il gestore del social network non è titolare di un potere di recesso ad nutum. Le condizioni d'uso consentono la rimozione dei contenuti o la disabilitazione dell'account soltanto in presenza di specifiche violazioni contrattuali, imponendo altresì l'obbligo di informare l'utente delle ragioni del provvedimento e di consentirgli forme di contestazione. La cancellazione del profilo avvenuta in assenza di motivazione e

⁵⁷ Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, art. 3, par. 1, applicabile anche ai contratti in cui il consumatore fornisce dati personali in cambio di contenuti o servizi digitali.

senza indicazione di una violazione concreta integra, pertanto, un inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c.

La responsabilità di Facebook risulta ulteriormente aggravata dalla distruzione integrale dei dati relativi all'account, condotta ritenuta contraria ai principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto. Tale comportamento, oltre a impedire il ripristino del profilo, ha ostacolato l'accertamento delle ragioni della rimozione e ha inciso sui diritti fondamentali dell'utente, quali la vita di relazione, la libertà di manifestazione del pensiero e l'identità personale⁵⁸.

L'ordinanza del Tribunale di Bologna offre una ricostruzione innovativa e rigorosa del rapporto tra social network e utenti, affermando principi di grande rilevanza sistematica. Facebook viene inquadrata non come soggetto titolare di un potere arbitrario di esclusione, ma come parte contrattuale vincolata a obblighi precisi, il cui inadempimento può tradursi in responsabilità risarcitoria. Parallelamente, l'utente viene riconosciuto come consumatore titolare di diritti, la cui identità personale, vita di relazione e libertà di espressione trovano tutela anche – e soprattutto – nello spazio digitale.

3.3. LE TUTELE CONTRATTUALI PER IL CONSUMATORE DIGITALE

Navigare online implica la conclusione di un contratto che genera diritti e obblighi, rendendo la protezione dei dati non solo una questione economica, ma un tema giuridico centrale per la regolazione del mercato digitale. Il riconoscimento del dato personale come forma di pagamento attribuisce infatti agli utenti una posizione contrattuale attiva e meritevole di tutela. I nostri dati personali hanno, dunque, acquisito un ruolo centrale nelle dinamiche economiche e sociali, al punto da essere

⁵⁸ In tema di risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale lesivo di diritti fondamentali, v. Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972.

spesso definiti il “nuovo petrolio”⁵⁹. Nonostante ciò, il diritto civile incontra ancora difficoltà a definirne con precisione la natura giuridica, lasciando aperto il dibattito tra la loro qualificazione come meri interessi della persona o come beni suscettibili di circolazione economica. Infatti, pur configurandosi come un diritto fondamentale, la protezione dei dati necessita di un bilanciamento con altri interessi, tra cui la libertà d’impresa, ponendosi così al crocevia tra tutela dell’individuo ed esigenze economiche.

La giurisprudenza ha precisato che, quando un’impresa in posizione dominante subordina l’accesso a un servizio alla raccolta estesa di dati personali, il consenso dell’utente potrebbe non considerarsi libero⁶⁰, soprattutto se non è possibile rifiutare tale trattamento senza subire conseguenze negative. Inoltre, la stessa giurisprudenza ha rilevato che trattamenti particolarmente invasivi possono generare negli utenti una sensazione di sorveglianza costante sulla vita privata, mettendo in discussione l’effettiva libertà della scelta espressa. Tale interpretazione ribadisce un principio fondamentale del diritto digitale europeo: quando i dati personali svolgono la funzione di corrispettivo, devono essere tutelati con le medesime cautele previste per il denaro.

⁵⁹ L’espressione è diffusa nella letteratura economica; V. Mayer-Schönberger, K. Cukier, *Big Data*, “Una rivoluzione che trasformerà il nostro modo di vivere”, Milano, 2013, ove i dati sono descritti come risorsa chiave dell’economia contemporanea.

⁶⁰ V. Corte di giustizia UE, causa C-252/21, *Meta Platforms*, che ha chiarito come il consenso prestato in contesti di squilibrio di potere economico non possa considerarsi validamente libero ai sensi del GDPR. In particolare, quando l’accesso a un servizio largamente utilizzato è subordinato all’accettazione di un trattamento esteso dei dati personali, senza reali alternative equivalenti, il consenso rischia di risolversi in una scelta meramente formale, imposta da esigenze economiche e sociali. La pronuncia rafforza l’idea che, nei mercati digitali, il consenso non possa essere analizzato esclusivamente in chiave contrattuale, ma debba essere scrutinato alla luce della tutela dei diritti fondamentali della persona.

3.4. ANALISI ECONOMICA DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

L'idea, già intuita da un personaggio Shakespeariano, secondo cui “*l'origine delle cose ne condiziona il destino*”, permette di comprendere come la natura etica della privacy abbia condotto alla costruzione di un articolato sistema di norme e comportamenti fondato sugli strumenti della scienza giuridica⁶¹. Storicamente, l'attenzione si è concentrata sulla definizione di principi generali, sulla loro formalizzazione in regole e sull'elaborazione di procedure idonee a tutelare un diritto che rappresenta anche un valore sociale diffuso. Da ciò deriva che il dibattito in materia si sia prevalentemente orientato verso la ricerca, in astratto, di un equilibrio tra diritti, doveri, obblighi e sanzioni.

La tutela della privacy si concretizza nella facoltà individuale di stabilire il livello di circolazione delle proprie informazioni personali. In questo senso ciascun soggetto, come è stato osservato, è “garante di sé stesso”. Pur non potendosi parlare di piena autonomia privata, le decisioni in materia di riservatezza passano attraverso valutazioni individuali. Tali scelte, tuttavia, non vanno trascurati, per una corretta ricostruzione dei meccanismi di scelta individuale, anche altri elementi di carattere esclusivamente economico: il meccanismo del consenso opera, infatti, all'interno di una “società orizzontale”⁶², modellata dal consumismo e dalla centralità dei media. La dematerializzazione della realtà e l'attenzione crescente verso la

⁶¹ *Giudizi di valore e dottrine civilistiche. Il caso dei diritti della personalità*, di Giorgio Pino. L'analisi si concentra sui diritti della personalità, settore caratterizzato da una limitata disciplina legislativa e da una forte apertura ai principi costituzionali, nonché particolarmente esposto all'impatto delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

⁶² La società orizzontale è un modello sociale e organizzativo basato sulla pari dignità, l'assenza di rigide gerarchie verticali e la condivisione del potere decisionale. Si fonda su relazioni simmetriche, autonomia reciproca, collaborazione diffusa e sul riconoscimento dei diritti fondamentali a ogni individuo. Rappresenta una trasformazione culturale che supera i modelli autoritari, promuovendo inclusione e responsabilità condivisa.

comunicazione influenzano il modo in cui gli individui prestano il consenso e le decisioni che ne conseguono.

Le scelte individuali sono centrali nella protezione dei dati e rappresentano il punto d'incontro tra diritto ed economia: ciascun soggetto decide il livello di riservatezza delle proprie informazioni, trattate come risorsa scarsa. Ciò comporta costi sia individuali (per interessati e titolari) sia sociali (per l'organizzazione pubblica), che possono essere preventivi o successivi alle violazioni. Rilevano soprattutto i costi-opportunità: l'interessato, nel prestare o negare il consenso, bilancia riservatezza e opportunità di interazione, mentre il titolare valuta tra riduzione degli oneri e possibilità di utilizzo dei dati.

Per rafforzare l'efficacia della tutela si individuano diversi possibili interventi:

1. Prevenzione, poiché molte violazioni avvengono all'insaputa dell'interessato.
2. Controllo, attraverso l'azione dell'Autorità Indipendente, in grado di attenuare la pressione dei titolari sugli utenti.
3. Sanzioni, che, tramite rimedi pecuniari e risarcitori, inducono i titolari a valutazioni più prudenti.
4. Bilanciamento degli interessi, che, se applicato correttamente, riduce la pressione sull'interessato in fase di concessione del consenso.
5. Incentivi, quali meccanismi premiali o certificazioni che attestino il rispetto delle norme e contribuiscano a rafforzare la fiducia degli utenti nelle imprese.

3.5. OLTRE I COSTI: UNA VALUTAZIONE ECONOMICA DEL GDPR

Dall'entrata in vigore del GDPR, la letteratura economica ha analizzato il suo impatto sulle imprese, concentrandosi prevalentemente sui costi di adeguamento e

non cogliendo pienamente i benefici per le aziende né i vantaggi in termini di benessere per gli individui. Sebbene possa apparire superfluo studiarne gli effetti economici, poiché il GDPR nasce per tutelare i diritti fondamentali dei cittadini europei ma - al contempo - apre ad una prospettiva mercantilistica⁶³ nella misura in cui favorisce la libera circolazione dei dati in ambito UE; impone, inoltre, obblighi inderogabili alle imprese, la sua armonizzazione normativa ha contribuito a creare uno spazio europeo in cui i dati possono circolare liberamente, rafforzando la fiducia dei cittadini e favorendo lo sviluppo dell'economia digitale, fortemente dipendente dai dati personali. Tali costi, però, costituiscono anche un investimento in conformità dal quale possono derivare benefici economici⁶⁴. I dati personali presentano caratteristiche specifiche: non sono scambiati con la frequenza tipica delle merci, la loro produzione ha un costo e possono essere replicati con costi minimi. Senza una regolazione adeguata, queste caratteristiche possono generare asimmetrie informative ed esternalità negative, come l'uso improprio dei dati e l'aumento della pubblicità indesiderata. Il GDPR può dunque contribuire a ridurre tali fallimenti di mercato, migliorare la disponibilità informativa e consentire scelte più consapevoli agli utenti. La sua efficacia dipende però dal bilanciamento tra costi e benefici per imprese e individui. In questo quadro, è centrale il ruolo delle autorità, che supportano le imprese e garantiscono certezza giuridica, mentre la privacy è riconosciuta come interesse collettivo che richiede intervento pubblico. Il regolamento, tuttavia, tende a favorire le grandi imprese, rendendo necessario un controllo più rigoroso e proporzionato nei loro confronti.

⁶³ Il GDPR non qualifica espressamente i dati personali come beni patrimoniali, ma li assume come risorsa strategica per lo sviluppo del mercato unico digitale, disciplinandone il trattamento attraverso un sistema di condizioni e limiti funzionali alla tutela dell'interessato.

⁶⁴ OECD, *The Economics of Privacy*, Paris, 2020, ove l'Organizzazione analizza la protezione dei dati personali attraverso gli strumenti dell'economia del benessere e dell'analisi dei mercati digitali. Il rapporto evidenzia come la privacy incida sulle decisioni individuali e sui modelli di business delle imprese, generando costi di conformità ma anche benefici economici, in termini di fiducia degli utenti, riduzione delle asimmetrie informative e contenimento delle esternalità negative derivanti dall'uso improprio dei dati.

CONCLUSIONE TESI

Tutti gli interventi riportati in questa tesi sono volti a delineare un modello in cui il dato personale assume una configurazione ibrida: un bene immateriale capace di circolare e di essere oggetto di valorizzazione economica, pur entro i limiti posti dal GDPR. La sfida dell'ordinamento consiste nel bilanciare la libertà economica e la circolazione dei dati con la tutela della dignità e dell'autonomia personale, evitando forme di sfruttamento non consapevole e assicurando un corretto equilibrio tra interessi individuali e collettivi. L'obiettivo è analizzare in modo sistematico la natura giuridica della privacy, le sue basi costituzionali e sovranazionali, la sua evoluzione normativa e le sue ricadute economiche. Tale scritto consentirà di comprendere non solo la portata del diritto alla protezione dei dati personali, ma anche il ruolo che esso svolge nel definire il rapporto tra individuo, società e mercato nell'era digitale.

Ciò che emerge dai precedenti capitoli è che l'introduzione delle tecnologie informatiche ha prodotto un cambiamento significativo nella tutela dei diritti della personalità. In precedenza, il problema principale era la protezione della vita privata di personaggi noti dalle incursioni dei mass media; con la digitalizzazione, invece, emerge la necessità di prevenire i rischi – talvolta palesi, talvolta difficilmente percepibili – cui è esposto ogni cittadino a causa della facilità con cui i suoi dati possono essere raccolti, trattati e incrociati. La rivoluzione digitale ha quindi trasformato la stessa nozione di riservatezza: non più diritto a essere lasciati soli, ma diritto a controllare i propri dati personali.

Per quanto concerne il GDPR, pur avendo rafforzato il quadro di tutela dei dati personali, esso potrebbe aver prodotto effetti indiretti sull'innovazione digitale, in particolare nel mercato delle applicazioni mobili. Una prima analisi dell'impatto della regolamentazione sull'innovazione suggerisce infatti una correlazione negativa: il GDPR, a causa dei maggiori costi connessi allo sviluppo di software

conforme alle nuove prescrizioni, avrebbe ridotto il numero di applicazioni disponibili sul mercato dei dispositivi mobili. Tale effetto, tuttavia, non è necessariamente da valutare in termini del tutto negativi: è plausibile, infatti, che le app uscite dal mercato siano quelle meno utilizzate, meno redditizie e, al contempo, maggiormente lesive della privacy degli utenti. Resta però il fatto che il GDPR sembra aver determinato anche una significativa diminuzione — pari a circa il 50% — delle nuove applicazioni introdotte sul mercato; allo stesso modo, anche il numero di app capaci di raggiungere un pubblico ampio sembra aver subito una sensibile contrazione.

In un futuro non troppo lontano, l'uso dei dati personali come valuta sarà sempre più comune, ridefinendo il modo in cui interagiamo con i servizi digitali. Le aziende sono tenute a adottare strategie trasparenti e rispettose della privacy per tutelare i consumatori, mantenere la loro fiducia ed evitare pesanti sanzioni. Le leggi europee continueranno ad evolversi per far sì che l'equilibrio tra innovazione e tutela della privacy sia sempre rispettato. La sfida futura sarà basata proprio su questo equilibrio: innovazione e tutela dei diritti fondamentali. Perché, nel mondo digitale, il prezzo invisibile che paghiamo — i nostri dati personali — ha un valore reale e merita di essere trattato con la stessa serietà con cui trattiamo il denaro.

Comprendere il destino dei propri dati rappresenta oggi una forma essenziale di autodifesa digitale. È necessaria una cultura della consapevolezza, fondata su condizioni contrattuali trasparenti e su un'informazione realmente comprensibile, affinché gli utenti possano esercitare i propri diritti. Le imprese sono tenute a comunicare in modo chiaro l'uso dei dati personali, mentre gli utenti conservano il diritto — e, in certa misura, il dovere — di leggere e comprendere ciò che accettano quando autorizzano il trattamento dei propri dati.

Riferimenti

Istituzioni di diritto civile, P. PERLINGIERI, Edizioni Scientifiche Italiane E.S.I. Spa., 2022, 896 p.

Il diritto dell'era digitale, G. PASCUZZI, Il Mulino, 2025, 400p.

Sitografia

<https://iusinitinere.it/il-diritto-alloblio-in-seguito-alla-sentenza-google-spain/>

<https://www.privacy.it/archivio/maglio18.html>

<https://www.iusgate.com/dati-personali-come-moneta-nel-mercato-digitale/>

<https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/gdpr-piu-danni-che-benefici-una-prima-valutazione-degli-effetti-economici/>

<https://marginalrevolution.com/marginalrevolution/2022/05/gdpr-and-the-lost-generation-of-innovative-apps.html>

<https://www.avvocatolucasaggese.it/2025/09/18/la-proprieta-dei-dati-personali-tra-diritti-individuali-e-interessi-economici/>

<https://www.privacystudio.it/dati-personali-la-nuova-valuta-nelleconomia-digitale/>

https://www.dirittoequestionipubbliche.org/d_q-2/testi/D-Q-2_pino-testo.htm#:~:text=L'impatto%20dell'interpretazione%20costituzionale,principio%20personalistico.

<https://www.macondo.it/2019/la-societa-orizzontale-sullultimo-libro-di-gherardo-colombo/>

Commissione europea, *A European strategy for data*, COM(2020)

<https://canestrinilex.com/risorse/facebook-viola-i-dati-personali-tar-lazio>

[previti.it](https://www.previti.it)

<https://www.previti.it/tar-lazio-il-dato-personale-tra-diritto-della-personalita-e-nuovo-bene-patrimoniale>

<https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/facebook-se-dato-e-utilizzato-fini-commerciali-servizio-non-puo-definirsi-gratuito-ADUHxuVB>

<https://www.corrierecomunicazioni.it/privacy/il-consiglio-di-stato-facebook-non-puo-piu-definirsi-gratuito/>

https://it.wikipedia.org/wiki/Guido_Scorza

<https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2018/12/Uso-dei-dati-degli-utenti-a-fini-commerciali-sanzioni-per-10-milioni-di-euro-a-Facebook>

<https://servicematica.com/cumulo-di-sanzioni-per-la-scarsa-trasparenza-sui-dati-personali/>

http://www.juscivile.it/Article/Archive/index_html?ida=573&idn=90&idi=-1&idu=-1

<https://files.michae.lv/papers/2024TowardsDigitalFairness.pdf>

<https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/05/21/la-patrimonializzazione-dei-dati-personali-nella-giurisprudenza-del-consiglio-di-stato/>

<https://www.darwinbooks.it/doi/10.978.8815/367778>